



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio *21/A* VI Legislatura

D.D.L. N. 26 DEL 21/9/1995

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14 DEL 24/4/1988
CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE" RIFORMULAZIONE ART. 4 PER RIN-
VIO COMMISSARIO DEL GOVERNO" -



REGIONE PUGLIA

2.

RELAZIONE con annessa documentazione della spesa

Su proposta dell'Assessore protempore alla Protezione Civile, la Giunta Regionale in data 20/12/94 prendeva atto della bozza d.d.l. «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24 aprile 1988, n. 14 concernente "Organizzazione della funzione Regionale di protezione civile"».

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale con propria deliberazione n. 1017 dell'8 marzo 1995.

Con nota prot. n. 1782/20202 del 24 aprile 1995 il Commissario del Governo nella Regione Puglia ha comunicato che "il Governo ha rilevato che la norma finanziaria di cui all'art. 4 della predetta legge regionale opera un generico rinvio ad un apposito capitolo del bilancio 1995 per la copertura degli oneri, peraltro non quantificati", rinviando la legge ad un nuovo esame del Consiglio Regionale.

Preso atto di quanto osservato dal Governo, l'art. 4 della predetta legge è così riformulato: "L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato al Cap. 0531040 denominato Funzionamento dell'attività di Protezione Civile del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-97".

All'originario d.d.l. "Protezione Civile" vanno appor-
tate le seguenti modifiche che non importano aumenti della spesa
prevista ma che sono necessarie ai fini del migliore funzionamen-
to della legge in oggetto.

1. Emendamento all'art.3 comma 2 lettera a) che risulta così mo-
dificato:

"Presidente della Giunta Regionale o Consigliere Regionale
delegato che la presiede"

2. Emendamento all'art.3 Lettera n) con :

n) Tre rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato
iscritte nel Registro Regionale designati dal Presidente della
Giunta Regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente
rappresentative, tenendo conto anche del numero dei soci;

3. Aggiungere Art.5 :

ART. 5

Volontariato

"" E' istituito il "Registro Regionale delle Associazioni
di volontariato per la Protezione Civile".

Possono essere iscritte nel Registro le Associazioni di volon-
tariato formalmente costituite :

- facenti parte dell'Albo Regionale istituito ai sensi
dell'art.6 della L.R. 24.5.85, n.44;
- che prevedono esplicitamente nello Statuto le finalità ricon-
ducibili a quelle disciplinate dalla L.24.2.92, n.225 "Istitu-
zione del Servizio Nazionale di Protezione Civile".

Possono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale di Prote-

zione Civile quelle Associazioni che presentino domanda entro il ^{l.} 30 settembre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione

- copia autentica dello Statuto sociale;
- copia autentica dell'elenco dei Soci;
- certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;
- informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.

Il Registro regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile é aggiornato annualmente. ""

dd11



REGIONE PUGLIA

5.

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

Bari, 18 SET. 1995

Prot. n. 20/P/3117/COORD

REGIONE PUGLIA
20. SET. 1995
ARRIVO

Al Settore Segreteria Presidenza
della Giunta Regionale

Al Settore Protezione Civile

All'Ufficio Legislativo G.R.

L O R O S E D I

OGGETTO: Disegno di legge concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.4.1988 n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile". Riformulazione art. 4 a seguito rinvio nota del Commissario del Governo nella Regione Puglia, prot. n. 1782/20202 del 24.4.1995".
Parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/7/89, n. 10.

Si fa seguito alla nota di questo Settore prot. n. 20/P/3100/COORD relativa all'oggetto e, sulla base delle valutazioni espresse dal Settore proponente -Protezione Civile- con nota prot. n. 1840 del 14.9.95, si comunica il parere favorevole a termini dell'art. 12 della L.R. 10/89.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Dr. Michele Pontrelli

ARRIVO P.C.
prot. 1910
del 20/9/95



REGIONE PUGLIA 6

PRESIDENZA

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Il Governo ha osservato l'esigenza della quantificazione degli oneri relativi alla approvazione del presente d.d.l.

In merito si osserva che le attività disciplinate sono meramente attuative del disposto della Legge 24.2.1992, n.225 e, quindi, rientrano nello svolgimento delle funzioni del Settore di Protezione Civile già organizzato e strutturato nell'ambito dell'attuale organizzazione funzionale della Regione Puglia, con proprio personale, mezzi e sede.

Sono già disponibili locali e arredi del costituendo Comitato di Protezione Civile i cui costi per riunioni e gettoni di presenza rientrano nella L.R. 12.8.1981, n.45 con la previsione di spesa al Cap.0001360 del Bilancio Triennale titolato "Spese per consulenze, missioni, etc".

Del resto dette spese possono ritenersi di scarsa entità atteso che si prevede che il Comitato non debba riunirsi più di due volte al mese e non sono previste indennità di carica.

Sulla base dell'effettivo stanziamento di Bilancio 1995 - quale risulta dalle Variazioni approvate con L.R. 24.8.95, n.34



REGIONE PUGLIA

sul Cap.0531040 - pari a L.100.000.000, possono delinearci le seguenti necessità parametrize percentualmente sulle spese effettuate con i fondi disponibili nel precedente Bilancio 1994.

Per quanto riguarda ulteriori spese per Convenzioni con Associazioni di Volontariato, sulla base delle ipotesi di lavoro, esse non potranno superare L.30.000.000.

Le altre attività di prevenzione e formazione sono quantificabili, sulla base di quanto speso nell'anno precedente, in circa L.40.000.000.

Il residuo, risultante dal richiamato stanziamento di L.100.000.000 sul Cap.0531040 del Bilancio di Previsione 1995 intitolato "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile - L.R.2.6.1988, n.14" risulta ampiamente sufficiente per altre eventuali necessità operative.

In conseguenza il proponente settore ritiene lo stanziamento finanziario disponibile per il corrente esercizio sufficiente ad assicurare l'applicazione delle singole disposizioni recate dal d.d.l. il parola.

Il Coordinatore del Settore

ddl

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

Bari, 13 SET. 1995

Prot. n. 20/P/3100/ASRD

15.10.95
15.1839
14/9/95

Al Settore Segreteria Presidenza
della Giunta Regionale

Al Settore Protezione Civile

All'Ufficio Legislativo G.R.

L O R O S E D I

OGGETTO: Disegno di legge concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.4.1988 n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile". Reformulazione art. 4 a seguito rinvio nota del Commissario del Governo nella Regione Puglia, prot. n. 1782/20202 del 24.4.1995".
Parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/7/89, n. 10.

Si fa riferimento al D.D.L. indicato in oggetto per esprimere di seguito il parere di questo Settore.

L'onere derivante dalla applicazione della legge - art. 4 - è specificamente correlato allo stanziamento di cui al cap. 0531040 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1995 (L.R. n. 7 del 19.4.1995) la cui quantificazione originaria di lire 500.000.000 è stata ridotta a lire 100.000.000 con specifica variazione in diminuzione in sede di entrata in vigore della L.R. n. 34 del 24.8.95 "Prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995".

Tanto premesso, valuti il Settore proponente se lo stanziamento finanziario disponibile per il corrente esercizio è sufficiente ad assicurare l'applicazione delle singole disposizioni recate dal D.D.L. in parola.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Dr. Michele Pentelli



REGIONE PUGLIA 9

Legge Regionale <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile".>>

Art. 1

1. L'art. 1 della L.R. 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

<<1. La Regione è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, Comuni e Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e



REGIONE PUGLIA

10.

in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti, organismi ed associazioni, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile>>.



REGIONE PUGLIA 11

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:

Alla prima alinea va anteposta la seguente alinea:

<< - predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art 4 della legge 225/92;>>

2. Nella prima alinea, dopo le parole "piani di protezione civile" vanno inserite le parole <<di concorso in emergenza.>>

3. Nella seconda alinea, dopo le parole "territorio regionale" vanno inserite le parole << attraverso l'impiego del Sistema Informativo Regionale di Protezione Civile, gestito da personale del Settore,>>

4. Dopo la quarta alinea vanno aggiunte le seguenti



REGIONE PUGLIA

12.

alinee:

<< - promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

- promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;

- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613>>.



Art.3

1. Dopo l'art.2 della L.R. 26 aprile 1988, n.14, sono inseriti i seguenti :

<<Art.2/bis: 1: E' istituito il Comitato regionale di Protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri Enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto :

a) Presidente della Giunta Regionale o Consigliere regionale delegato che la presiede;

b) Commissario di Governo o suo delegato;

c) Prefetti delle Province pugliesi o loro delegati;

d) Comandante della Regione Militare meridionale o suo delegato;



REGIONE PUGLIA ^{14.}

- e) Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o Assessori provinciali delegati;
 - f) Presidente nazionale dell'ANCI, o suo delegato, in rappresentanza dei Comuni della Puglia;
 - g) Presidente regionale dell'UNCEM;
 - h) Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco;
 - i) Responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato;
 - l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana;
 - m) Rappresentante del C.A.I. regionale;
 - n) 3 Rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale designati dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei Soci;
 - o) Dirigente del Settore regionale di Protezione Civile
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente.



REGIONE PUGLIA 15.

della Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, per opportune consulenze, esperti individuati tra docenti universitari e liberi professionisti o rappresentanti di istituzioni scientifiche di ricerca.

Art. 2 ter: 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E' previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di




attività di interesse regionale:

- conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori dei rischi esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale;

- attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;

- attività formative ed informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.



REGIONE PUGLIA

17.

3. L'impiego nelle attività di cui al comma precedente, da parte della Regione Puglia, delle programmazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al registro generale regionale, é regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della L.R. 16 marzo 1994, n. 11>>.

h



REGIONE PUGLIA 18.

Art. 4

1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 26 aprile 1988 è sostituito dal seguente:

<<1. L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato al Cap. 0531040 denominato Funzionamento dell'attività di Protezione civile del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-97>>.



REGIONE PUGLIA 19.

Art. 5

Volontariato

E' istituito il "Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile".

Possono essere iscritte nel Registro le Associazioni di volontariato formalmente costituite :

- già facenti parte dell'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.5.85, n. 44;
- che prevedono esplicitamente nello statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla L. 24.2.92, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile".

Possono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale di Protezione Civile quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica dello Statuto sociale;
- copia autentica dell'elenco dei Soci;
- certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;

11:



REGIONE PUGLIA 207

- informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso;

Il Registro regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile è aggiornato annualmente.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 15/9/95